

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO

ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - TITOLO DI ACCESSO VALIDO AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, LETT. B), D.M. N. 17/2011 E S.M.I

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Unità di Competenza	Unità di Risultati di Apprendimento
---	Veicoli: struttura e funzionamento
---	Elementi di fisica
---	Guida dei diversi tipi di veicoli
---	Norme di comportamento sulle strade
---	Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
---	Stato psicofisico dei conducenti
---	Elementi di primo soccorso
---	Guida su un'autovettura
---	Guida su un autocarro
---	Guida su un autotreno o autoarticolato
---	Guida su un autobus

2. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

- Età non inferiore a ventuno anni
- Diploma di istruzione di secondo grado
- Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- Possesso di patente di guida comprendente: patente di guida comprendente: almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione
- Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione

- Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.
- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno

3. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME

O.	Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti	Unità di Risultati di Apprendimento	Durata minima	di cui in FAD	Crediti Formativi
1	Conoscenze <ul style="list-style-type: none"> Definizione dei veicoli , elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento 	Veicoli: struttura e funzionamento	20	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011
2	Conoscenze <ul style="list-style-type: none"> Elementi di fisica 	Elementi di fisica	10	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011
3	Conoscenze <ul style="list-style-type: none"> Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi 	Guida dei diversi tipi di veicoli	10	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
4	Conoscenze <ul style="list-style-type: none"> Norme di comportamento sulle strade 	Norme di comportamento sulle strade	20	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011
5	Conoscenze <ul style="list-style-type: none"> Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni 	Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni	10	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011

6	Conoscenze • Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc	Stato psicofisico dei conducenti	5	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011
7	Conoscenze • Elementi di primo soccorso	Elementi di primo soccorso	5	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011
8	Conoscenze • Lezioni simulata di guida su autovettura	Guida su un'autovettura	8	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
9	Conoscenze • Lezioni simulata di guida su autocarro	Guida su un autocarro	8	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
10	Conoscenze • Lezioni simulata di guida su autotreno o autoarticolato	Guida su un autotreno o autoarticolato	8	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
11	Conoscenze • Lezioni simulata di guida su autobus	Guida su un autobus	8	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE			112	0	

Nota di propedeuticità

L'ordine di realizzazione delle Unità di risultato di apprendimento è definito dall'Organismo, sulla base di una logica di propedeuticità, dall'Organismo di Formazione erogante il corso.

4. METODOLOGIA DIDATTICA

Prevedere attività di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante lezioni pratiche

5. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento

6. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI

- Crediti di ammissione: --
- Crediti formativi di frequenza: ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i., l'insegnante abilitato ai sensi dell'art 8 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso patente di guida comprendente: almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, è dispensato dalla frequenza delle Unità di Risultato di Apprendimento così come previsto nella tabella di cui al punto 4 - Articolazione, propedeuticità e durate minime

7. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI

Corpo docente qualificato secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17:

Docenti dei corsi di formazione

a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;

2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;

3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre

2004, n. 266;

4) laurea magistrale in giurisprudenza;

5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;

b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;

c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;

d) medico iscritto all'Ordine;

e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine

f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;

g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;

2) laurea magistrale in fisica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.

I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del DM di riferimento:

I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

- *(cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;*
- *(cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;*
- *(cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;*
- *(cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.*

8. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE

Attestato di frequenza di parte seconda privata, rilasciato dall'organismo di formazione erogatore del corso, indicante in esplicito "Corso di formazione per Istruttore di autoscuola, valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.". E' fatto obbligo ai soggetti accreditati, al termine dello svolgimento dei corsi di trasmettere alla Regione Abruzzo l'elenco completo degli attestati rilasciati.

Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento e' la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. Tutte le prove, inclusa quella finale, sono a cura del Soggetto erogatore.